

DELIBERA N. 343/2022/CRL/UD del 07/10/2022

**P. Cxxx / FASTWEB
(LAZIO/D/250/2018)**

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 07/10/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza della Sig.ra P. Cxxx di cui al prot. D1309 del 06/03/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Posizione dell’utente

L’utente lamenta che nel mese di agosto del 2015, previo verifica di fattibilità sul sito Fastweb e attraverso il servizio call center, richiedeva il trasloco dell’utenza domestica

(linea 0xx/3xxxxx) originariamente sita in Capri (NA) presso la nuova residenza in Guidonia Montecelio (RM). L'attivazione della linea non solo non avveniva nei tempi contrattuali previsti, ma nel frattempo venivano indebitamente addebitate fatture nel periodo compreso tra settembre 2015 e marzo 2017 per un importo totale di Euro 478,99 (al netto dei rimborsi e degli storni effettuati, nelle more del disservizio, dal Gestore). Durante il periodo ottobre 2015-marzo 2017, l'utente inviava numerose PEC di reclamo, senza avere mai risoluzione del problema da parte di Fastweb. La sospensione dei pagamenti è avvenuta solo quando la parte istante si vedeva costretta ad effettuare formale disdetta, di un servizio mai attivato.

2. Posizione dell'Operatore

L'operatore Fastweb ha depositato nei termini indicati memoria difensiva di parte nella quale, in sintesi, ha dichiarato quanto segue. In via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità di eventuali richieste, anche economiche, formulate nel formulario GU14 che non fossero coincidenti con quelle avanzate nell'istanza di conciliazione. Nel merito, evidenziava l'infondatezza delle richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia veniva riscontrata nell'espletamento della procedura di trasloco contrattuale; ed invero, stando alla ricostruzione dei fatti offerta dal Gestore, la prima richiesta del Cliente veniva bocciata da TIM per accodamento nel mese di giugno 2016, mentre dopo 54 successive "rimodulazioni" da parte di Fastweb le richieste venivano tutte respinte da TIM per KO. Concludeva pertanto per la richiesta di rigetto integrale dell'istanza avversaria.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, in punto di rito, lo scrivente organo rileva d'ufficio la sussistenza dell'incompetenza territoriale del Corecom Lazio a decidere della controversia. Ed infatti a mente di quanto statuito ex art. 4, comma 1 Regolamento All. A DEL 173/07/CONS: "Per determinare il Co.re.com territorialmente competente per l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 2 si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale.". Orbene, come documentalmente emerso in sede istruttoria, nel caso di specie, la linea fissa oggetto di contestazione (0xx/3xxxxx) è localizzata in Capri (NA) alla Via Marina Grande, 42 nella regione Campania essendo del tutto inconferente che la richiesta di trasloco (e la successiva fatturazione) fosse destinata presso la nuova residenza dell'istante nel territorio della Regione Lazio, stante peraltro, che l'attivazione del servizio nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) neppure andava a buon fine. La numerazione fissa 0xx/3xxxxx, come peraltro si evince ictu oculi dalla lettura del prefisso, è stata utilizzata – finchè rimasta attiva – nel territorio campano e ivi originariamente contrattualizzata, essendo del resto tecnicamente impossibile il trasloco della numerazione, fuori distretto.

A tal fine, nella determinazione della competenza territoriale del Corecom, neppure vale rilevare che l'attuale residenza dell'utente – così come il "nuovo" indirizzo di

(contestata) fatturazione – sia in Guidonia Montecelio, in quanto si ha riguardo “al domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla residenza o sede legale dell’utente” solo per utenze diverse da quelle in parola (es: utenze mobili). Poste tali incontestate premesse in fatto (utenze di linea fissa ubicata ed originariamente utilizzata dall’istante nella provincia di Napoli), la competenza territoriale per l’espletamento della conciliazione e, laddove conclusa con esito negativo, del relativo procedimento di definizione, è quella del Corecom Campania.

Pertanto, per i citati motivi procedurali, non potendo neppure ritenersi validamente espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione, la domanda risulta viepiù improcedibile.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. In punto di rito, in applicazione di quanto previsto ex art. 4, comma 1 Regolamento Allegato A alla delibera n. 173/07/CONS, si dichiara improcedibile l’istanza promossa dalla Sig.ra P. Cxxx stante l’incompetenza del Corecom Lazio adito.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell’Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 07/10/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini